

(A.C. 4953-bis - sezione 6)**ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 7.**

1. Il numero 3) dell'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« 3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonchè ai fini della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni sono atti idonei ad ottenere il provvedimento di ingiunzione ai sensi degli articoli 633 e 642, primo comma, del codice di procedura civile ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE**ART. 7.**

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: idonei fino alla fine del capoverso, con le seguenti: aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile.

7. 1. Manzione.

(A.C. 4953-bis - sezione 7)**ARTICOLO 8 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 8.**

1. L'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« ART. 172. — 1. È punito con la sanzione amministrativa sino a lire due milioni chiunque:

a) esercita l'attività di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183;

b) non ottempera agli obblighi previsti negli articoli 153 e 154 ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 8 DEL PROGETTO DI LEGGE**ART. 8.**

Sopprimerlo.

8. 1. Saponara, Gazzilli.

(A.C. 4953-bis - sezione 8)**ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 9.**

1. Dopo l'articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:

« ART. 174-bis. — 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.

2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

ART. 174-ter. — 1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti nella presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione o di postproduzione nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui

all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 9.

Al comma 1, capoverso articolo 174-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Ferme le sanzioni penali applicabili con le seguenti: Salvo che il fatto costituisca reato.

9. 1. Saraceni.

Al comma 1, capoverso articolo 174-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Se si tratta della violazione di cui al comma 1-bis dell'articolo 171-ter si applica, per ciascun esemplare, la sanzione amministrativa pari al doppio del diritto evaso.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, capoverso ART. 171-ter:

sopprimere la lettera d);

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Fuori dei casi di cui al comma 1, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 10 milioni di lire, chiunque detiene per la vendita o per la distribuzione, oltre i termini previsti dal regolamento di esecuzione della presente legge, distribuisce, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento od altro supporto, per i quali è prevista l'apposizione del contrassegno

della SIAE privi del contrassegno medesimo applicato in conformità delle disposizioni dell'articolo 181-bis ovvero dotati di contrassegno contraffatto o alterato.

9. 5. Saraceni.

Al comma 1, capoverso articolo 174-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Alle violazioni previste dall'articolo 171-ter, comma 1-bis, le disposizioni dei commi precedenti si applicano solo in caso di recidiva reiterata e sempre che il fatto non sia di particolare tenuità.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, capoverso ART. 171-ter:

sopprimere la lettera d);

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Fuori dei casi di cui al comma 1, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 10 milioni di lire, chiunque detiene per la vendita o per la distribuzione, oltre i termini previsti dal regolamento di esecuzione della presente legge, distribuisce, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento od altro supporto, per i quali è prevista l'apposizione del contrassegno della SIAE privi del contrassegno medesimo applicato in conformità delle disposizioni dell'articolo 181-bis ovvero dotati di contrassegno contraffatto o alterato.

9. 6. Saraceni.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Dopo l'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente:

« ART. 75-bis. — 1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di pro-

duzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando della eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.

3. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, dopo le parole: « articoli 59, 60, 75 » sono aggiunte le seguenti: « 75-bis ».

9. 4. Saponara, Gazzilli.

(A.C. 4953-bis - sezione 9)

ARTICOLO 10 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 10.

1. Nel testo della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'espressione « Ente italiano per il diritto di autore » ovunque ricorra è sostituita dall'espressione « Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ».

(A.C. 4953-bis - sezione 10)

ARTICOLO 11 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

1. Dopo l'articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

« ART. 181-bis. — 1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis

e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogico sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.

2. Il contrassegno di cui al comma 1 deve essere apposto sulle riproduzioni dei volumi o fascicoli di periodici o opere dell'ingegno effettuate, per uso personale, mediante fotocopie, xerocopie o sistema analogo presso biblioteche, punti o centri di riproduzione, pubblici o privati, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi anche gratuitamente apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione. Le copie del contrassegno da apporre sulle riproduzioni effettuate saranno rilasciate dalla SIAE alle amministrazioni competenti per le biblioteche e alle associazioni nazionali maggiormente rappresentative di categoria per i riproduttori che ne faranno richiesta.

3. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

4. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 5, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal

decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccezionali il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.

5. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

6. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

7. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti re-

sponsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 5.

8. Nei casi di cui al comma 7, la SIAE e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita dalla attestazione temporanea di cui al comma 3 corredata dalla presa d'atto della SIAE.

9. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno ».

10. Le riproduzioni di opere dell'ingegno già effettuate mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo che siano sprovviste di contrassegno non possono essere oggetto di riproduzione, salvo che su dette riproduzioni i responsabili dei punti o centri di riproduzione mediante fotocopia, xerocopia o analogo sistema, applichino il contrassegno di cui al presente articolo. Uno specifico marchio deve essere apposto sulle copie delle opere riprodotte con la identificazione dei soggetti responsabili dei medesimi punti o centri di riproduzione ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 11.

Al comma 1, capoverso ART. 181-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente.

11. 2. Saponara, Gazzilli.

Al comma 1, capoverso ART. 181-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contrassegno non è inoltre ap-

posto sui supporti magnetici utilizzati dalle emittenti radiotelevisive ai fini della realizzazione delle loro trasmissioni.

11. 3. Saponara, Gazzilli.

Al comma 1, capoverso ART. 181-bis, sopprimere i commi 2 e 10.

* **11. 4.** Saponara, Gazzilli.

Al comma 1, capoverso ART. 181-bis, sopprimere i commi 2 e 10.

* **11. 5.** Albanese.

Al comma 1, capoverso ART. 181-bis, sopprimere i commi 2 e 10.

* **11. 8.** Governo.

Al comma 1, capoverso ART. 181-bis, sopprimere i commi 2 e 10.

* **11. 10.** Copercini.

Al comma 1, capoverso ART. 181-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: il contrassegno, secondo modalità fino alla fine del comma con le seguenti: con dichiarazione della SIAE, rilasciata su richiesta della parte interessata, sono esonerati dall'obbligo di apposizione del contrassegno i supporti contenenti programmi per elaboratore o multimediali, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento costituenti opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore o multimediale, ovvero loro brani o parti eccedenti il 50 per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis è comprovata dalla dichiarazione di esenzione della SIAE, da rilasciarsi secondo modalità previste nel regolamento di cui al

comma 5, che tiene conto di apposite convenzioni tra la SIAE e le parti interessate.

11. 1. Manzione.

Al comma 1, capoverso ART. 181-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da:, secondo modalità fino a: può non essere apposto con le seguenti: non è apposto.

Conseguentemente:

al medesimo periodo, sostituire la parola: loro brani con la seguente: brani;

al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

11. 6. Saponara, Gazzilli.

Al comma 1, capoverso ART. 181-bis, comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nelle more dell'emanazione del predetto regolamento, si applica la disposizione dell'articolo 12 del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.

11. 11. Saraceni.

Al comma 1, capoverso ART. 181-bis, comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Fino all'entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente.

11. 9. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Manzione.

Al comma 1, capoverso articolo 181-bis, sostituire il comma 7 con il seguente:

« 7. Quando all'apposizione materiale del contrassegno debba provvedere il richiedente o un terzo da lui delegato, la SIAE è tenuta a consegnare i contrassegni richiesti a norma del comma 3 senza ritardo e comunque entro il termine stabilito dal regolamento di esecuzione della presente legge. Il richiedente o il terzo da lui delegato assumono le conseguenti respon-

sabilità a termini di legge e sono tenuti ad informare almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. In ogni caso, ferme le sanzioni previste per il richiedente dall'articolo 171-septies, lettera b), la SIAE può formulare riserva di rivalsa degli obblighi che risultino inevasi.

11. 7. Saraceni.

(A.C. 4953-bis – sezione 11)

ARTICOLO 12 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

1. Dopo l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:

« ART. 182-bis – 1. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:

a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo;

b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;

c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a).

d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.

2. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del comma 1, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonché le attività ad esse connesse. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria.

ART. 182-ter – 1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale ».

2. Alla lettera *b*) del comma 6 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

« 4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni; ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 12.

Al comma 1, capoverso ART. 182-bis, comma 1, alinea, dopo le parole: è attribuita aggiungere le seguenti: nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge.

12. 1. Saponara, Gazzilli.

Al comma 1, capoverso ART. 182-bis, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , nonché sull'attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo sia essa effettuata.

12. 2. Saponara, Gazzilli.

(A.C. 4953-bis – sezione 12)

ARTICOLO 13 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

1. All'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti i seguenti commi:

« 3-bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilità derivanti dall'applicazione del comma 3-ter, realizza e promuove campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceità dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti.

3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis sono utilizzate le somme affluite nel capitolo di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera *b*), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ».

(A.C. 4953-bis – sezione 13)

ARTICOLO 14 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO II DISPOSIZIONI PENALI

ART. 14.

1. L'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« ART. 171-bis – 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, pro-

grammi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 14.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

ART. 171-bis. — 1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5 a 30 milioni di lire chiunque, per trarne profitto:

a) abusivamente duplica programmi per elaboratore o multimediali, o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale, o concede in locazione programmi per elaboratore o multimediali abusivamente duplicati;

b) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia o concede in locazione programmi per elaboratore o multimediali contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), salvo che i medesimi siano stati esonerati dall'obbligo di apposizione del contrassegno ai sensi dell'articolo 181-bis, comma 3-bis;

c) importa, distribuisce, vende, pone in commercio, detiene a scopo commer-

ciale o imprenditoriale o concede in locazione qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore o multimediale.

2. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità

3. La condanna per i reati previsti al comma 1 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani e in uno o più periodici specializzati.

14. 1. Manzione.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: per trarne profitto con le seguenti: a fini di lucro.

14. 3. Saraceni.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: o ai medesimi fini fino alla fine del capoverso, con le seguenti: ovvero, pur non avendo concorso nella duplicazione, ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi abusivamente duplicati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, chiunque, per trarne profitto, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a dieci milioni.

3. Se il fatto è di particolare gravità, le pene sono aumentate fino alla metà e la condanna comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani e in uno o più periodici specializzati.

14. 2. Saraceni.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca dati è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

14. 4. La Commissione.

(A.C. 4953-bis - sezione 14)

ARTICOLO 15 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

1. L'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« ART. 171-ter. — 1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere

letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

4. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 15.

Al comma 1, capoverso ART. 171-ter, comma 1, alinea, dopo la parola: punito aggiungere le seguenti: se il fatto è commesso per uso non personale.

15. 4. Saraceni.

Al comma 1, capoverso ART. 171-ter, comma 1, alinea, sostituire le parole: da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni con le seguenti: fino a tre anni e con la multa fino a trenta milioni.

15. 10. Saraceni.

Al comma 1, capoverso ART. 171-ter, comma 1, lettera a), dopo le parole: abusivamente duplica, riproduce aggiungere le seguenti: , trasmette o diffonde in pubblico.

15. 1. Saponara, Gazzilli.

Al comma 1, capoverso ART. 171-ter, comma 1, lettera b), dopo le parole: abusivamente riproduce aggiungere le seguenti: , trasmette o diffonde in pubblico.

15. 2. Saponara, Gazzilli.

Al comma 1, capoverso ART. 171-ter, comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, al medesimo capoverso ART. 171-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Fuori dei casi di cui al comma 1, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 10 milioni di lire, chiunque detiene per la vendita o per la distribuzione, oltre i termini previsti dal regolamento di esecuzione della presente legge, distribuisce, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento od altro supporto, per i quali è prevista l'apposizione del contrassegno della SIAE privi del contrassegno medesimo applicato in conformità delle disposizioni dell'articolo 181-bis ovvero dotati di contrassegno contraffatto o alterato.

15. 8. Saraceni.

Al comma 1, capoverso ART. 171-ter, comma 1, lettera d), dopo le parole: contrassegno contraffatto o alterato aggiungere le seguenti: , fermi restando i reati previsti dal capo II del titolo VII del libro II del codice penale,

15. 5. Manzione.

Al comma 1, capoverso ART. 171-ter, comma 2, lettera a), dopo le parole: riproduce, duplica aggiungere le seguenti: , trasmette o diffonde abusivamente.

15. 3. Saponara, Gazzilli.

Al comma 1, capoverso ART. 171-ter, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

15. 11. Saraceni.

Al comma 1, capoverso ART. 171-ter, comma 3, alinea, premettere le parole: Ove ricorra l'aggravante di cui al comma 2,

15. 9. Saraceni.

Al comma 1, capoverso ART. 171-ter, comma 3, sopprimere la lettera b).

15. 7. Saraceni.

(A.C. 4953-bis - sezione 15)

ARTICOLO 16 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 16.

1. Dopo l'articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«ART. 171-quinquies. 1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è

equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisc una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita ».

(A.C. 4953-bis - sezione 16)

ARTICOLO 17 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

1. Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e diritti connessi al suo esercizio, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge è punito, purché il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati o introdotti dalla presente legge, con la sanzione amministrativa di lire trecentomila e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino a lire due milioni e il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione della sentenza su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di

attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 17 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 17.

Sopprimerlo.

17. 1. Cento.

(A.C. 4953-bis - sezione 17)

ARTICOLO 18 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

1. Dopo l'articolo 171-*quinquies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, inserito dall'articolo 16 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

« ART. 171-*sexies*. — 1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l'autorità giudiziaria può ordinare la distruzione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-*bis*, 171-*ter* e 171-*quater* nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciali, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di ap-

plicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.

ART. 171-*septies*. — 1. La pena di cui all'articolo 171-*ter*, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis*, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-*bis*, comma 3, della presente legge.

ART. 171-*octies*. — 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

ART. 171-*nonies*. — 1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-*bis*, 171-*ter* e 171-*quater* è diminuita da un

terzo alla metà e non si applicano le penne accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore delle attività illecite previste dall'articolo 171-bis, comma 1, e dall'articolo 171-ter, comma 1 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 18.

Al comma 1, capoverso ART. 171-sexies, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Ferme restando le sanzioni penali, le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai casi previsti dall'articolo 171-ter, comma 1-bis, se il responsabile, prima della sentenza di primo grado, provvede alla apposizione del contrassegno SIAE nelle forme previste dall'articolo 181-bis.

18. 6. Saraceni.

Al comma 1, capoverso ART. 171-septies, alinea, sostituire le parole: La pena di cui all'articolo 171ter, comma 1, si applica anche *con le seguenti*: Si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento del valore commerciale dei supporti.

18. 2. Saraceni.

Al comma 1, capoverso ART. 171-septies, lettera a), sostituire le parole da: trenta fino

a: importazione con le seguenti: il termine stabilito nel regolamento di esecuzione della presente legge.

18. 3. Saraceni.

Al comma 1, capoverso ART. 171-septies, lettera b), sostituire le parole: salvo che il fatto non costituisca più grave reato *con le seguenti*: salvo che il fatto costituisca reato.

18. 4. Saraceni.

Al comma 1, capoverso ART. 171-octies, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a fini fraudolenti *con le seguenti*: con mezzi fraudolenti ed a fini di lucro.

18. 7. Saraceni.

Al comma 1, capoverso ART. 171-octies, sopprimere il comma 2.

18. 5. Saraceni.

(A.C. 4953-bis – sezione 18)

ARTICOLO 19 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

1. All'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare alla SIAE, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ai sensi del comma 1 ed il compenso conseguentemente dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e, contestualmente, devono corrispondere il compenso dovuto a norma dei commi 1 e 3.

6-ter. Nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 6-bis, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la SIAE può ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del sog-

getto obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni ».

(A.C. 4953-bis – sezione 19)

ARTICOLO 20 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale, di seguito chiamato « Comitato ».

2. Il Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri avente delega, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta competenza di cui uno indicato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e uno dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli esperti, il cui mandato è a titolo gratuito, restano in carica per due anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il Comitato è organo di consulenza tecnica e documentale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in tale veste, può elaborare proposte per rendere più efficace l'attività di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale.

4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Comitato può richiedere copie di atti e informazioni utili alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che siano coperti dal segreto industriale ed aziendale; può richiedere, altresì, all'autorità giudiziaria il rilascio di copie, estratti o certificati, che sono rilasciati, senza spese, ai sensi e nei limiti dell'articolo 116 del codice di procedura penale.

5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio. I dati possono essere elaborati in forma anonima per mezzo di un apposito sistema informatico e telematico.

6. Fermo restando l'obbligo di denuncia di reato, il Comitato segnala all'autorità giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni di vigilanza in materia i fatti e le circostanze comunque utili ai fini dell'attività di prevenzione e di repressione degli illeciti.

7. L'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attività culturali provvede alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segretaria del Comitato, avvalendosi del servizio per l'antipirateria. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

(A.C. 4953-bis – sezione 20)

ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'alinea è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto previsto dagli articoli 171-bis e 171-ter, è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: ».

2. All'articolo 171, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: « se i reati di cui sopra sono commessi » sono sostituite dalle seguenti: « se le violazioni di cui sopra sono commesse ».

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 2.

Sopprimerlo.

* 2. 1. Saponara, Gazzilli.

Sopprimerlo.

* **2. 5.** Berselli, Marino, Neri, La Russa, Simeone, Mantovano, Benedetti Valentini.

Sopprimerlo.

* **2. 8.** Governo.

**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
2. 9 DEL GOVERNO.**

All'emendamento 2. 9 del Governo, comma 2, primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità,

0. 2. 9. 1. Parrelli, Olivieri.

All'emendamento 2. 9 del Governo, comma 2, primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il limite del 15 per cento previsto dal presente comma non si applica alle opere che non siano state edite o rieditate da almeno dieci anni.

0. 2. 9. 3. Parrelli, Olivieri.

All'emendamento 2. 9 del Governo, comma 2, primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il limite del 15 per cento previsto dal presente comma non si applica alle opere che non siano state edite o rieditate da almeno quindici anni.

0. 2. 9. 4. Parrelli, Olivieri.

All'emendamento 2. 9 del Governo, comma 2, primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il limite del 15 per cento previsto dal presente comma non si applica alle opere che non siano state edite o rieditate da almeno venti anni.

0. 2. 9. 5. Parrelli, Olivieri.

All'emendamento 2. 9 del Governo, comma 2, secondo capoverso, primo pe-

riodo, sostituire le parole: dal terzo comma con le seguenti: dal medesimo comma.

0. 2. 9. 9. La Commissione.

All'emendamento 2.9 del Governo, comma 2, secondo capoverso, primo periodo, dopo le parole: nei limiti stabiliti dal terzo comma, aggiungere le seguenti: salvo trattarsi di opera rara fuori dai cataloghi editoriali,

0. 2. 9. 6. La Commissione.

All'emendamento 2.9 del Governo, sopprimere il comma 3.

0. 2. 9. 2. Parrelli, Olivieri.

All'emendamento 2.9 del Governo, comma 4, sopprimere le parole da: ed è aggiunta fino alla fine del comma.

0. 2. 9. 7. La Commissione.

All'emendamento 2.9 del Governo, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

« La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa da due a dieci milioni di lire ».

0. 2. 9. 8. (nuova formulazione) La Commissione.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito dal seguente:

« È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi

della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale ».

2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:

« È consentita, conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con la legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.

Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma precedente, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal terzo comma, con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi

per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono ».

3. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

« I soggetti che realizzano rassegne stampa devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori degli articoli in esse riprodotti. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Da tale disciplina sono escluse, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ».

4. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: « articolo 171-bis » sono inserite le seguenti: « e dall'articolo 171-ter » ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *f-bis*) riproduce testi o immagini senza corrispondere i compensi previsti dal quarto comma dell'articolo 68 ovvero riproduce testi o immagini in misura eccezionale i limiti ivi indicati ».

5. Dopo l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 181-ter. — 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di sti-